

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592 - Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Articolo 111

Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di "professore onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

Detti titoli sono concessi con Decreto reale, su proposta del ministro, previa deliberazione della facoltà o scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

Ai professori emeriti od onorari non competono particolari prerogative accademiche.